



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

LINEE GUIDA PER IL RIORDINO DEL SISTEMA REGIONE - AUTONOMIE LOCALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

25 OTTOBRE 2013

SOMMARIO

	Pag.
1. PREMESSA	2
2. PARTE GENERALE	2
3. LA RIFORMA DELL'ASSOCIAZIONISMO LOCALE	8
3. a) I PRINCIPI ISPIRATORI DELLA RIFORMA	8
3. b) LA DETERMINAZIONE DEGLI AMBITI OTTIMALI	9
3. c) LA FORMA ASSOCIATIVA PREPOSTA ALL'AMBITO OTTIMALE	10
3. d) L'ORDINAMENTO DELLE FORME ASSOCIATIVE	10
3. e) LA FUSIONE TRA COMUNI	12
3. f) IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI	13
4. LA RIFORMA DEL SISTEMA DELLA FINANZA LOCALE	13
4. a) GLI OBIETTIVI STRATEGICI	13
4. b) LA RIFORMA ORDINAMENTALE E LA FINANZA LOCALE	14
4. c) LA RIFORMA DI AVVICINAMENTO	14
4. d) I SETTORI DI PRIMO INTERVENTO	14
5. IL PERSONALE DEL COMPARTO UNICO E LA FORMAZIONE	16
5. a) L'UNIFORMITÀ DELLE REGOLE	16
5. b) LA MOBILITÀ DI COMPARTO	16
5. c) LA FORMAZIONE	16
5. d) LA FLESSIBILITÀ	18
5. e) IL SISTEMA DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE	18
5. f) I SEGRETARI COMUNALI	19
AII. A PRINCIPALI FUNZIONI PROVINCIALI	20
AII. B CRONOPROGRAMMA	23

LINEE GUIDA PER IL RIORDINO DEL SISTEMA REGIONE - AUTONOMIE LOCALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

1. PREMESSA

Le Linee guida per il riordino del sistema Regione - Autonomie locali si articolano, da un lato, in alcuni aspetti qualificanti che esprimono un orientamento già definito e, dall'altro, in alcune opzioni nell'ambito delle quali il consenso va raggiunto in sede di consultazione.

L'Amministrazione regionale si propone di definire un sistema equilibrato che contemperi gli obiettivi di efficienza, efficacia e contenimento della spesa, di semplificazione istituzionale e di valorizzazione dell'autonomia locale, in armonia con le future riforme costituzionali (AC 1543 "Abolizione delle Province", c.d. "Letta") e la loro "prefigurazione" con legge ordinaria (AC 1542 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" c.d. "Delrio"), senza dimenticare la proposta di legge costituzionale del sen. Pegorer (AS 77) e la proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare (AC 8) che modificano lo Statuto regionale del Friuli Venezia Giulia e determinano l'abolizione delle attuali Province.

Si tratta di dare attuazione al Programma di governo della Presidente della Regione che delinea esplicitamente un "nuovo sistema istituzionale regionale fondato su due pilastri fondamentali: la Regione e il Comune, per essere più efficienti, meno burocratici e costare meno. L'organizzazione dell'area vasta consentirà la migliore interconnessione dei territori della Regione con conseguente razionalizzazione delle responsabilità e delle funzioni".

Tenendo quindi presente l'evoluzione del quadro normativo nazionale, si propone un insieme di linee d'azione, che vanno condotte in modo coordinato e condiviso.

2. PARTE GENERALE

a) Un primo aspetto concerne la predisposizione di un disegno di legge di **riforma del sistema delle autonomie locali** all'interno del quale sia ridisegnato l'associazionismo comunale. Per garantire ai cittadini un elevato e omogeneo livello di qualità servizi pubblici vanno realizzate **nuove forme di sinergia tra i Comuni** da disegnare a partire dalle funzioni che esse eserciteranno, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 Cost., secondo criteri di adeguatezza, differenziazione e unicità.

Per raggiungere l'obiettivo del conseguimento della dimensione minima della forma associativa dei comuni adeguata a svolgere le funzioni ad essa attribuite sono necessarie aggregazioni "forti", che

dovranno essere incisivamente caratterizzate sia sul versante delle competenze (contenuto delle funzioni) sia sul versante finanziario (priorità di finanziamenti regionali, certezza di risorse in un arco di programmazione triennale rivolte a garantire i livelli essenziali di servizi ai cittadini e diritto agli introiti di natura tributaria sulle attività affidate direttamente).

Questa metodologia, di cui si propone la condivisione, porta ad associare tutto ciò che può essere utilmente allocato in capo alle forme associative, ma nulla di più, senza privilegiare alcuni territori né penalizzarne altri.

L'attuazione del progetto di riforma così delineato, che non prevede sperimentazioni su territori-cavia, consentirà quindi di **superare le attuali gestioni commissariali delle Comunità montane**.

La distinzione tra comuni ordinari e montani non è infatti un criterio necessario ai fini dell'associazione. Ciascun comune porterà nella federazione di comuni i suoi caratteri: i comuni montani, in quanto tali, dovranno restare esclusivi destinatari degli interventi e delle politiche per la montagna. Questa soluzione sarà favorita dalla definitiva soppressione delle comunità montane e dalla revisione degli attuali dei criteri di montanità.

Con il disegno di legge in argomento verranno, altresì, ricalibrate le funzioni attualmente attribuite alle Province nonché le modalità del loro esercizio. La ridefinizione delle funzioni provinciali costituisce un'anticipazione del completamento della riforma del sistema delle Autonomie locali, attuabile a seguito della modifica allo Statuto regionale. A tal fine si allega uno schema riassuntivo delle principali funzioni provinciali in cui sono formulate delle ipotesi circa i possibili enti destinatari delle medesime, nonché la decorrenza del loro trasferimento (Allegato "A"). Un ridimensionamento delle funzioni poste in capo alle Province è del resto coerente con la trasformazione in ente di secondo livello, così come prevede, sia pure con più drastiche modalità, il DDL "Delrio".

b) La definizione della dibattuta questione relativa al **futuro assetto delle Province** muove dalla predisposizione di un disegno di legge con il quale, seguendo un percorso analogo a quello iniziato a livello statale (DDL "Delrio"), s'introduca **l'elezione di secondo grado dei loro organi**. Tale DDLR dovrebbe essere approvato dal Consiglio regionale al più tardi entro gennaio 2014, in modo da disporre del tempo necessario per organizzare e gestire le elezioni con le nuove modalità già in occasione del turno elettorale del 2014, anno in cui scadono gli organi della Provincia di Pordenone.

Per quanto riguarda il contenuto del DDLR, si ritiene che potrebbero essere confermati gli attuali organi della Provincia (il Consiglio, la Giunta e il Presidente), riducendo tuttavia il numero dei consiglieri e di conseguenza anche degli assessori. Ai fini dell'elezione del Consiglio provinciale, il territorio di ciascuna

Provincia continuerebbe ad essere ripartito in collegi elettorali, in modo da assicurare una rappresentanza per aree il più possibile omogenee. Tuttavia, il numero dei nuovi collegi provinciali sarebbe inferiore rispetto a quelli attuali, comprendendo ciascun collegio una vasta porzione del territorio provinciale, coincidente con il territorio di più Comuni, sul modello degli attuali Distretti sanitari/ambiti socio-assistenziali. In questo modo i nuovi collegi provinciali rappresenterebbero un'anticipazione delle aggregazioni di area vasta che saranno disciplinate con la legge regionale di riforma delle Autonomie locali.

In riferimento, nello specifico, al nuovo sistema di elezione indiretta del Consiglio provinciale, i tratti fondamentali dello stesso potrebbero essere i seguenti:

- 1) nell'ambito di ciascun collegio provinciale, si costituisce l'assemblea degli amministratori comunali del collegio, composta dai sindaci e dai consiglieri comunali del collegio;
- 2) l'assemblea degli amministratori comunali del collegio elegge, scegliendoli tra i componenti che hanno presentato la propria candidatura, i consiglieri provinciali, nel limite dei seggi di consigliere assegnati a ciascun collegio;
- 3) ciascun collegio provinciale elegge un certo numero di consiglieri provinciali, determinato in misura proporzionale alla popolazione del collegio (numero della popolazione della Provincia diviso per il numero dei consiglieri assegnati al Consiglio provinciale – numero della popolazione del collegio diviso per il quoziente della precedente divisione). Questo rappresenta il criterio da applicare a livello generale, fermo restando che ciascun collegio deve eleggere almeno un consigliere e che potrebbe risultare necessario assegnare ad un collegio più seggi di quanti gli spetterebbero sulla base del rapporto puramente proporzionale, al fine di garantire un'adeguata rappresentanza di quel determinato territorio;
- 4) l'elezione avviene mediante voto segreto. Ciascun componente l'assemblea degli amministratori locali del collegio può esprimere una sola preferenza;
- 5) in ciascun collegio provinciale sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, nel limite dei seggi di consigliere assegnati a ciascun collegio;
- 6) il Consiglio provinciale elegge quindi al suo interno il Presidente e la Giunta.

In sostanza, il nuovo sistema di elezione del Consiglio provinciale, come sopra descritto, riprende l'impostazione tipica dei meccanismi di elezione di secondo grado da parte di organi collegiali, prevedendo un corpo elettorale ristretto, che si costituisce in assemblea e che designa, scegliendoli nel suo ambito, i propri rappresentanti (vi è dunque corrispondenza tra elettorato attivo e passivo, entrambi riconosciuti solo agli amministratori comunali in carica).

Va evidenziato che l'ammissibilità di un sistema elettorale di secondo grado per un ente, quale la Provincia, definito dall'art. 114 della Costituzione come "costitutivo" della Repubblica, è tuttora aperta. Il dibattito in dottrina, atteso che la Corte costituzionale ha evitato di esprimere un orientamento in proposito, presenta posizioni differenziate. Tuttavia le iniziative legislative del Governo (prima i decreti legge del governo Monti e, da ultimo, il DDL "Delrio") non palesano alcun dubbio sulla praticabilità dell'operazione a Costituzione vigente.

Infine, va tenuto presente che la trasformazione delle Province in enti di secondo livello andrebbe vista in coerenza con l'avvio dell'iniziativa di modifica dello Statuto, di cui costituirebbe una "prefigurazione", analogamente a quanto operato dal Governo con il DDL "Delrio".

c) Il punto d'arrivo, per la lunga durata dell'iter di approvazione, consiste nella **modifica della disciplina di rango costituzionale, che renda attuabile la soppressione delle Province** e definisca un nuovo modello istituzionale dei pubblici poteri locali. Questa operazione può essere attuata mediante la predisposizione da parte della Giunta regionale (ai sensi dell'art. 63, secondo comma, dello Statuto e dell'art. 135 del regolamento consiliare) di un **progetto di modifica dello statuto regionale** che, in termini analoghi a quanto previsto dalle proposte di legge costituzionale AS 77 e AC 8, elida ogni riferimento alle Province e ne disponga l'abolizione. Un percorso analogo è stato avviato dalla Regione Sardegna, che ha già approvato la proposta di modifica dello statuto.

In tale contesto potrebbe essere inserita anche la previsione di abbassare il limite di età per l'eleggibilità a consigliere regionale, portandolo dagli attuali 25 anni alla maggiore età, ossia a diciotto anni.

L'avvio di un percorso di riforma dello statuto, sostenuto da una forte iniziativa del Consiglio regionale, testimonierebbe la chiara volontà di conseguire quanto prima il riassetto complessivo del sistema delle Autonomie locali, e darebbe un esplicito mandato alla Giunta di dar corso alle riforme che fin d'ora intendono prefigurare, a statuto vigente, il nuovo disegno della governance locale.

d) In parallelo sarà varata **la riforma del sistema della finanza locale**, volta a riaffermare **l'autonomia finanziaria degli enti locali** all'interno dell'attuale cornice costituzionale che, da una parte, attribuisce alla Regione Friuli Venezia Giulia una potestà legislativa esclusiva in materia (in base allo Statuto di autonomia e alle relative norme di attuazione), e dall'altra – con la recente legge costituzionale 1/2012 – prevede il principio del pareggio del bilancio dello Stato e di tutte le amministrazioni pubbliche e la potestà esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci, oltre che la previsione di principi unitari di finanza pubblica.

e) La portata di tali riforme richiede la ridefinizione e la valorizzazione di funzioni e compiti del **Consiglio delle autonomie locali**, organo indispensabile di consultazione e di raccordo tra la Regione e

gli enti locali, mediante forme di coinvolgimento non limitate alle competenze puntualmente definite dalla legge regionale 1/2006, fermo restando il rispetto del ruolo istituzionale proprio di Giunta e Consiglio regionale.

f) Su di un piano differente va delineata **la riforma dell'ordinamento del lavoro pubblico nel contesto del comparto unico** del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia, al fine di dare attuazione, con gli opportuni adattamenti alle peculiarità locali – laddove possibili – al nuovo ordinamento imperniato sul D.lgs. 165/2001, e successive innovazioni introdotte negli ultimi anni, che lo hanno ampiamente ridisegnato. Questo nella previsione che abbia frattanto termine la condizione di blocco della contrattazione e che, conseguentemente, la disciplina spettante alla fonte contrattuale ritorni a una più normale condizione di dialettica tra le parti.

Al fine di rendere effettivamente compiuto il percorso del comparto e pienamente operativi i relativi vantaggi, si rende necessario prevedere una disciplina della gestione del personale che parta dalla prospettiva di un “unico sistema personale”, fondato su regole condivise, con la garanzia di *standard* minimi che tutti gli enti devono rispettare.

Per fare ciò è necessario adottare un testo normativo unico, applicabile a tutti gli enti che definisca gli ambiti di riferimento in maniera puntuale e diversificata rispetto alla normativa nazionale, facendo leva proprio sulla specialità della nostra Regione e sull'esistenza di un unico comparto regionale.

g) Nessuna riforma tuttavia potrà essere portata a compimento senza un forte investimento nelle **nuove tecnologie** finalizzato, in primo luogo, a rendere effettivo il processo di **semplificazione amministrativa** che potrà essere realizzato dando attuazione alle molteplici iniziative promosse dallo Stato, tenendo conto, tuttavia, del contesto locale. In tal senso risulta prioritario mettere al centro dei programmi della Giunta regionale lo sviluppo dell'economia digitale regionale, una “*digitalreview*” che porterebbe anche grandi risparmi di spesa. L'agenda digitale regionale va riformulata in modo partecipativo e con il forte coinvolgimento del territorio, per trasformare le “pubbliche amministrazioni” in “pubblica amministrazione” e rendere le relative banche dati già digitalizzate, che dialogano a fatica, realmente interoperabili fra loro.

Tale contesto non può prescindere, tra l'altro, da un ripensamento del ruolo di Insiel e da una sua riorganizzazione, che consenta alla società regionale, anche attraverso modelli organizzativi innovativi, di offrire supporto diretto ai Comuni, un supporto integrato con le funzioni “ripensate” alla luce della riforma delle Autonomie locali.

La società potrebbe così offrire servizi decentrati sul territorio a favore dei Comuni, al fine di erogare alla collettività servizi migliori e più efficaci. Si pensi, ad esempio, a mini unità di esperti da mettere a

disposizione delle costituenti nuove aggregazioni di Comuni o alla creazione di un unico centro di elaborazione dati per tutta la pubblica amministrazione locale, gestito ed erogato in un'ottica *cloud*, ovvero alla creazione di un centro stipendiale che serva tutti gli enti locali provvedendo a concentrare in un'unica sede la complessa gestione normativa ed amministrativa del cedolino di tutti gli oltre 10.000 addetti sparsi sul territorio regionale o, ancora, ad un unico sistema informativo per gli enti locali comunali che massimizzi l'economicità del progetto *cloud* e renda disponibili servizi unificati per la PA e la cittadinanza generando economicità, efficienza ed efficacia gestionale.

h) Questi interventi sull'ordinamento locale non possono andare disgiunti da un profondo **ripensamento della Regione**, della sua funzione e della sua organizzazione. Va assolutamente contrastata la tentazione centralista di sovraccaricare la Regione con la riattribuzione di funzioni ora esercitate dalla Province, tradendo così il modello di Regione leggera che emerge dallo Statuto di autonomia.

Questo rischio può essere sconfitto scegliendo coraggiosamente di procedere su più direttrici:

- 1) portando progressivamente in capo alle forme associative dei Comuni le funzioni amministrative che esse saranno in grado di assolvere, non limitandosi a quelle ora in capo alle Province, ma toccando anche quelle ora svolte dalla Regione stessa;
- 2) rivedendo sistematicamente e radicalmente i meccanismi che prevedono contributi finanziari dalla Regione, anche tramite le Province, ai Comuni: in quanto solo trasformando i contributi in trasferimenti potranno essere liberate risorse finanziarie e umane da destinare rispettivamente alle autonome scelte dei Comuni e ad altri compiti.
- 3) recuperando l'originaria missione della Regione di dedicarsi a legiferare, ma poco e bene, piuttosto che compulsivamente, ed a programmare, fornendo inoltre al sistema delle Autonomie locali quei servizi reali che determinano nel tempo tangibili economie di scala;
- 4) assumendo consapevolezza che tutte le risorse che il sistema fiscale raccoglie da cittadini e imprese non sono un bene di cui lo Stato, o la Regione, dispone per elargirlo ad altre componenti della Repubblica, ai sensi dell'art. 114 della Costituzione, ma spettano a Comuni e Province, in relazione alle funzioni pubbliche ad essi attribuite (art. 119 Cost.), ferma restando in capo alla Regione la funzione perequativa per le situazioni caratterizzate da minore "capacità contributiva";
- 5) conservando alla Regione la programmazione e attuazione degli interventi strategici e la regia degli interventi che si avvalgono dei fondi strutturali Comunitari.

Agire su queste direttrici implica, da un lato, un impegno che investe l'intera Giunta regionale e, dall'altro, la possibilità di realizzare un effettivo coordinamento delle riforme, realizzando un ventaglio di

interventi per lo più settoriali, da progettare con la imprescindibile condivisione delle Autonomie locali, dalle quali si attendono preziose indicazioni sulle priorità.

* * *

S'illustrano di seguito le principali questioni afferenti al tema della riforma dell'associazionismo locale nel Friuli Venezia Giulia cui si è fatto cenno al § a), a quello della riforma della finanza locale, cui si è fatto cenno al § d) e a quello della riforma del lavoro pubblico nell'ambito del Comparto unico, presentato al § f), cui è connessa la nuova formazione, accennata al § f).

3. LA RIFORMA DELL'ASSOCIAZIONISMO LOCALE

a) I PRINCIPI ISPIRATORI DELLA RIFORMA

Nella prospettiva del disegno portante di riforma delle Autonomie locali assume rilievo il principio di adeguatezza (art. 118 Cost.), secondo il quale l'entità organizzativa, potenzialmente titolare di potestà amministrative, deve essere strutturalmente idonea a garantire l'efficace ed efficiente esercizio di tali potestà.

L'applicazione dei principi costituzionali di **adeguatezza** e di **sussidiarietà** – secondo il quale le funzioni sono attribuite all'ente più vicino al cittadino - comporta che se l'ente territoriale a cui è affidata una funzione amministrativa non ha la struttura organizzativa idonea a rendere il servizio, questa funzione deve essere allocata presso l'entità amministrativa territoriale di livello superiore.

Attraverso l'attribuzione delle funzioni a livelli amministrativi adeguati potrà essere assicurata maggiore efficienza ed efficacia all'erogazione dei servizi alle Comunità locali, tenuto conto del necessario contenimento della spesa pubblica, seppure come risultato da conseguire nel lungo periodo.

Diventa prioritario in questa fase garantire uniformi livelli essenziali delle prestazioni sull'intero territorio regionale, anche in termini di accesso alle stesse da parte della collettività, nonché la sostenibilità della relativa spesa a fronte di una minor disponibilità di risorse rispetto al passato. L'obiettivo di perequazione della qualità dei servizi sul territorio non viene realizzato attraverso la semplice aggregazione di Comuni la cui organizzazione non è adeguata, bensì attraverso l'integrazione di Comuni di diverse dimensioni e capacità, in vista del conseguimento di un risultato complessivo.

Altro principio al quale la riforma dovrà ispirarsi è quello dell'**unicità**: concetto in base al quale si tende a far sì che un'intera funzione sia attribuita, per quanto possibile, ad un solo livello di Governo, evitando frammentazioni e sovrapposizioni di competenze tra i diversi livelli di Governo.

Quel che invece oggi accade alimenta un notevole spreco di risorse amministrative, spesso amplificato dalla necessità di prevedere strumenti di cooperazione, allo scopo di ovviare alla non corretta distribuzione delle funzioni e consentire agli enti titolari di porzioni di una funzione unitaria di giungere, con faticose mediazioni ed istituti di cooperazione, ad una gestione coordinata, ma mai del tutto unitaria, delle funzioni.

b) LA DETERMINAZIONE DEGLI AMBITI OTTIMALI

L'approccio proposto per il riordino del sistema si differenzia da precedenti esperienze per la scelta di porre in primo piano la determinazione degli ambiti ottimali piuttosto che intervenire esclusivamente sulle situazioni di "inadeguatezza" organizzativa.

Si tratta di definire l'articolazione di un certo numero di aggregazioni territoriali su cui si innesteranno non solo le forme associative deputate a svolgere le funzioni amministrative comunali, ma anche, progressivamente, funzioni di area vasta attualmente svolte da altri soggetti, come le Province, ma anche la Regione e non solo.

Questa innovazione, che contempla percorsi condivisi con le Autonomie locali, dovrà essere realizzata con un'attenta valutazione dei profili di compatibilità rispetto al quadro costituzionale vigente. Essa si presenta come un'anticipazione del futuro assetto (A.C. 1543 "Abolizione delle Province"), che vedrà la Repubblica costituita unicamente dai pilastri delle Regioni e dei Comuni, ed un'attuazione del programma di governo della Presidente Serracchiani¹.

La dimensione e, conseguentemente, il **numero degli ambiti ottimali** saranno congrui alle funzioni svolte dalla forma associativa corrispondente, che, in via di prima approssimazione, potrebbe non discostarsi molto dal numero degli ambiti socio assistenziali (quindi fra 15 e 20).

Una caratteristica fondamentale degli ambiti ottimali sarà di disporre di un Comune che funga da polo di gravitazione, il cosiddetto "capo mandamento".

Dovrà essere attentamente valutata la posizione dei Comuni maggiori, come i capoluoghi di Provincia, che per certi versi potrebbero costituire delle entità distinte, ma per altri potrebbero bene integrarsi con i Comuni contermini in modo da dar luogo a modalità di governo del territorio integrate.

¹ "Vogliamo riformare la nostra Regione costruendo un sistema che si fondi su due pilastri fondamentali: la Regione e il Comune. Alla Regione spetta programmare, pianificare, legiferare, controllare. In sintesi, assicurare ai cittadini i loro diritti. In questo ambito ci sono servizi che hanno ad oggetto diritti fondamentali, che la Regione ha il compito di garantire con parità di trattamento a tutti i cittadini, quali salute, ambiente, mobilità, istruzione e lavoro."

"In questo quadro, abbiamo più volte ribadito che l'istituzione Provincia appare superabile. Le sue competenze di area vasta, così come il personale, possono andare alla Regione e alle aggregazioni dei Comuni, mentre quelle gestionali vanno direttamente trasferite ai Comuni."

In questo contesto troverà soluzione la ormai annosa condizione di precarietà delle **Comunità montane**, che verranno così uniformate a quelle degli altri territori regionali, fermo restando che le loro concrete peculiarità saranno tutelate, traducendole nel mantenimento delle specifiche competenze tuttora detenute e, soprattutto, in campo extra ordinamentale, in specifici interventi per il territorio montano.

c) LA FORMA ASSOCIATIVA PREPOSTA ALL'AMBITO OTTIMALE

Il ricorso ad una determinata forma associativa per il governo dell'ambito ottimale avrà carattere vincolante per tutti i Comuni che ne faranno parte. Gli ambiti ottimali verranno organizzati in forme associative dotate di personalità giuridica, in grado di garantire adeguatamente stabilità istituzionale e gestionale dei nuovi enti di area vasta, cui verranno imputate direttamente la responsabilità e la titolarità giuridica delle funzioni, delle risorse e del personale.

Va ricordato che attualmente l'ordinamento prevede sia forme associative dotate di personalità giuridica (come consorzi e unioni), sia altre che ne sono prive (come le associazioni intercomunali).

Per quanto entrambe le opzioni presentino aspetti positivi, ma anche inconvenienti, pare preferibile indicare un modello che garantisca maggiore stabilità e costituisca un forte polo di attrazione organizzativa su cui possa progressivamente gravitare il maggior carico amministrativo.

Il modello delle **Unioni di Comuni**, al di là della denominazione (mandamento o distretto o federazione di Comuni, ecc.) che potrà caratterizzarlo, pare quindi essere il più idoneo a conseguire tale finalità.

d) L'ORDINAMENTO DELLE FORME ASSOCIATIVE

In ogni caso si pone la questione della configurazione ordinamentale delle forme associative preposte agli ambiti ottimali.

A questo proposito, fermo restando che si cercherà di rendere effettiva una significativa autonomia di scelta da parte dei Comuni associati, marcando così la differenza rispetto alla passata esperienza delle Unioni montane, e tenendo presente che la maggiore autonomia statutaria degli enti locali si realizza solo se il Legislatore si astiene dal dettagliare regole non cedevoli, è utile ricordare le principali opzioni possibili in materia, rispetto alle quali una decisione va assunta in esito alle consultazioni sulle presenti linee guida:

1) riguardo al **carattere obbligatorio** delle forme associative saranno previste modalità di trasferimento da parte della Regione delle risorse finanziarie, in particolar modo quelle ordinarie, che favoriscano tali aggregazioni (sul modello, già applicato, del sistema dei trasferimenti per gli ambiti socio assistenziali).

2) riguardo la **forma di governo** delle forme associate va ricordata l'alternativa di base, quella che vede da un lato un governo espresso da una maggioranza contrapposta ad una minoranza (es. Comunità montane, Unioni montane) e, dall'altro, un governo cooperativo nel quale la formazione degli organi di governo prescinde dalla formazione di maggioranza e minoranza (es. Associazioni intercomunali, attuali Unioni di Comuni);

3) riguardo alla **definizione delle funzioni comunali** per le quali è opportuno prevedere la gestione associata obbligatoria, le opzioni possibili dovranno tenere conto della posizione dei Comuni maggiori, di dimensioni organizzative presumibilmente già adeguate e che sarebbero in qualche modo forzati ad associarsi. I Comuni maggiori potrebbero richiedere, infatti, che alcune funzioni siano esercitate in forma differenziata (a macchia di leopardo) dalla forma associativa²;

In particolare si può ipotizzare che siano svolti dalla forma associativa i seguenti compiti di natura sovracomunale:

- a) adozione del piano strategico d'ambito, che costituirà atto di indirizzo per la forma associativa e per l'esercizio delle funzioni dei Comuni associati;
- b) pianificazione territoriale sovracomunale, ivi comprese strutture di Comunicazione, reti di servizi ed infrastrutture di interesse dell'ambito;
- c) organizzazione dei servizi pubblici di ambito;
- d) adozione del piano della mobilità e viabilità d'ambito, assicurando la compatibilità e la coerenza con le pianificazioni urbanistiche comunali,
- e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale dell'area, promozione e coordinamento della informatizzazione e digitalizzazione d'ambito;
- f) organizzazione e gestione degli sportelli unici per le attività produttive dell'ambito;

² Va ricordato che le **funzioni fondamentali associabili** indicate ora dall'art. 14 del DL 78/2010 conv. L. 122/2010 sono le seguenti:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- l bis) servizi in materia statistica

g) sostegno alle attività economiche d'ambito, con particolare riferimento alle attività del settore turistico, nonché a quelle legate alla cultura ed alla tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e ambientale.

4) riguardo alla **riallocazione delle funzioni provinciali** il disegno di legge deve identificare i tempi e i modi delle due fasi dell'operazione: la prima, che vede la riallocazione "a Costituzione vigente" delle funzioni provinciali ai Comuni per la gestione in forma associata e alla Regione; la seconda, volta a completare il trasferimento delle funzioni provinciali, che potrà essere conclusa solo in esito all'abolizione dell'istituzione Provincia con la fonte di rango costituzionale.

La riallocazione delle funzioni provinciali sarà accompagnata dal trasferimento delle conseguenti risorse economiche, dei beni strumentali e del personale che sarà inquadrato, con le dovute salvaguardie, nei nuovi enti.

5) Riguardo alla delicata questione delle **modalità di formazione delle decisioni** nell'ambito delle forme associative strutturate, va considerata *in primis* la composizione dell'organo assembleare, a seconda che esso sia composto dai soli sindaci dei Comuni appartenenti alle forme associative, nel qual caso sarà necessario individuare una tra le diverse opzioni possibili, che vanno dal criterio "una testa un voto" a quello della ponderazione del voto secondo indici di popolazione o altro, con diverse gradazioni intermedie, ovvero composto da un numero di rappresentanti (Sindaci e Consiglieri) che potrebbe essere parametrato alle dimensioni dei Comuni di provenienza;

6) dovrà essere valutata la compatibilità delle attuali piccole **Unioni di Comuni** e, in genere, di forme associative che coinvolgono un piccolo numero di Comuni, con finalità propedeutica a una futura fusione, con il disegno degli ambiti ottimali, inteso come previsione di un unico soggetto intermedio fra Comune e Regione. In questo contesto va anche valutata attentamente l'eventualità di ammettere, all'interno degli ambiti ottimali, delle sub-aggregazioni o **sub-ambiti per particolari contesti territoriali**, considerando le possibili forme e modalità attuative di tale configurazione istituzionale.

e) LA FUSIONE TRA COMUNI

Un discorso a sé, nell'ambito della generale riforma delle Autonomie locali, merita la fusione tra Comuni, istituto per il quale si rende necessario modificare le norme esistenti, al fine di consentire anche alla popolazione l'iniziativa referendaria per chiedere la consultazione popolare sull'ipotesi di fusione.

Non va dimenticato che la Costituzione prescrive che le popolazioni interessate si esprimano sui progetti di fusione, senza che la volontà espressa nel voto condizioni l'esito della fusione stessa.

Un'altra ipotesi vedrebbe la Regione stessa effettuare una verifica sul territorio, anche in via telematica, per conoscere l'opinione delle popolazioni in ordine alla fusione ed indire successivamente la consultazione referendaria.

f) IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Il Consiglio delle autonomie locali può costituire uno straordinario valore aggiunto al processo di riforma nella misura in cui assumerà il ruolo di Forum dove Regione ed Autonomie locali dialoghino sui temi di comune interesse delle istituzioni regionali e locali e dove ricerchino insieme le soluzioni più appropriate, oltre la puntuale casistica degli atti da sottoporre a intesa o parere.

Lo strumento esiste, spetta alle istituzioni e agli uomini che le rappresentano operare un cambiamento culturale e farne un uso creativo e responsabile, necessario per affrontare la sfida delle riforme.

4. LA RIFORMA DEL SISTEMA DELLA FINANZA LOCALE

a) GLI OBIETTIVI STRATEGICI

Le Linee guida per la predisposizione di una riforma del sistema delle Autonomie locali devono affrontare anche l'aspetto fondamentale della finanza locale.

Come già anticipato nella prima parte del presente documento, una riforma della finanza locale deve tener conto dell'attuale cornice costituzionale che è stata da poco modificata.

Premesso questo quadro, in parte ancora in evoluzione alla luce di alcune sentenze della Corte Costituzionale, si possono comunque fissare gli **obiettivi strategici di una riforma complessiva** della finanza locale.

Essi sono i seguenti:

- 1) **l'attuazione del federalismo fiscale nel Friuli Venezia Giulia** (Art. 119 Cost.), ovvero la questione delle entrate degli enti locali, che tocca sostanzialmente due aspetti: l'autonomia tributaria degli enti locali, quindi una disciplina regionale della materia, che può essere adottata previa approvazione delle norme di attuazione dello statuto di autonomia con legge costituzionale (cfr articolo 51, comma 3 dello Statuto); e la finanza derivata degli enti locali, quindi una riforma organica dei trasferimenti finanziari regionali;
- 2) **il coordinamento della finanza locale nel Friuli Venezia Giulia** (Art. 117, comma 3 e legge costituzionale 1/2012), ovvero la questione della gestione delle spese e dei bilanci, al fine di costituire un sistema unitario Regione-Autonomie locali, anche in attuazione delle norme statutarie. Questo obiettivo coinvolge settori importanti come il recepimento dei principi di pareggio di bilancio

delle pubbliche amministrazioni, il patto di stabilità degli enti locali, la revisione contabile e i controlli interni, nonché il governo regionale delle criticità finanziarie (enti deficitari e processi per evitare situazioni di dissesto).

b) LA RIFORMA ORDINAMENTALE E LA FINANZA LOCALE

Inoltre, appare fondamentale anche l'obiettivo di intervenire legislativamente in merito ai riflessi sulla finanza locale delle possibili riforme ordinamentali delle Autonomie locali del Friuli Venezia Giulia: sarà quindi necessaria un'azione di adeguamento del versante finanza a seguito del riordino istituzionale.

In merito a come esplicitare e portare a compimento questi obiettivi strategici, per l'ambito della finanza locale, appare necessario rappresentare due diverse ipotesi di riforma (con relativi percorsi), distinte essenzialmente dalle differenti fonti giuridiche "superiori" esistenti, ovvero con o senza le norme di modifica dello Statuto e/o delle norme di attuazione.

Ipotesi prospettica = riforma sulla base delle auspiccate riforme dello Statuto di autonomia (tra cui la soppressione delle Province) e delle auspiccate nuove norme di attuazione (tra cui quelle in merito alla finanza locale, in particolare sul versante delle entrate tributarie).

Ipotesi di avvicinamento = riforma a diritto vigente.

c) LA RIFORMA DI AVVICINAMENTO

L'impianto generale di una possibile **riforma di avvicinamento** può essere così delineato.

In attesa che si realizzino le condizioni propedeutiche per permettere un'"ampia" e complessiva riforma dell'ordinamento della finanza locale del Friuli Venezia Giulia (cioè il completamento della potestà legislativa regionale attraverso l'adozione di norme di attuazione in materia di tributi locali e la definizione della riforma ordinamentale degli enti locali), appare indispensabile individuare gli ambiti che comunque devono trovare una prima risposta di modifica legislativa regionale.

L'impianto generale e l'indice delle parti fondamentali di una riforma di avvicinamento per la finanza locale dovrebbe basarsi su **due ambiti**:

- 1) **le entrate derivate regionali degli enti locali** = una riforma complessiva della quota del bilancio regionale a favore delle Autonomie locali e dei trasferimenti finanziari regionali ordinari e per investimenti;
- 2) **il sistema integrato Regione – Autonomie locali** = la costruzione del sistema e la riforma degli strumenti di coordinamento della finanza locale.

d) I SETTORI DI PRIMO INTERVENTO

Ne consegue che i settori su cui procedere ad una prima riforma sono i seguenti:

1) **le entrate derivate regionali**, nel cui ambito troverebbero collocazione:

- a) la ridefinizione della quota di compartecipazione delle entrate regionali per il finanziamento delle Autonomie locali (cd. "decimini");
- b) la riforma del sistema dei trasferimenti ordinari dei Comuni, tenuto conto anche delle forme associative e delle politiche regionali di priorità nei confronti delle medesime;
- c) la revisione degli altri fondi regionali di parte corrente trasferiti dalla Regione agli enti locali su settori specifici, quali – per esempio – i trasferimenti correnti per i servizi socio-assistenziali;
- d) la revisione dei fondi e degli stanziamenti regionali – anche previsti da leggi di settore – relativi a risorse in conto capitale e quindi per investimenti a favore degli enti locali;
- e) la previsione di un fondo perequativo per la minore capacità fiscale dei Comuni.
- f) la definizione di regole e procedure che diano certezza di risorse in un arco di programmazione triennale rivolte a garantire i livelli essenziali di servizi ai cittadini

2) **Il sistema integrato Regione – Autonomie locali**, così articolato:

- a) riforma delle regole del patto di stabilità degli enti locali, nei limiti della potestà regionale, e delle modalità di compensazione orizzontale e verticale con la Regione;
- b) disciplina regionale di recepimento della disciplina statale in materia di armonizzazione dei bilanci, anche al fine di governare la fase di entrata in vigore a regime e la fase di sperimentazione;
- c) disciplina regionale in materia di enti locali deficitari e in situazione di dissesto, con l'individuazione delle condizioni strutturali degli enti locali e relativi controlli, i monitoraggi e il sistema incentivante e sanzionatorio, nonché gli organi e uffici regionali competenti a tali attività ed interventi;
- d) disciplina regionale in materia di organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali e di controlli interni, con determinazione degli organi, loro composizione, modalità di elezione o nomina, istituzione dell'elenco regionale dei revisori dei conti, formazione degli stessi, nonché delle varie tipologie di controlli interni obbligatori e facoltativi (per es., controllo strategico).

La riforma delle regole del patto di stabilità, nonché alcune prime norme in merito all'armonizzazione dei bilanci, potrebbero essere inserite già nella legge regionale finanziaria 2014.

Gli altri settori dovranno essere affrontati nel corso del 2014, secondo modalità (gruppi di lavoro, coinvolgimento del sistema ecc.) da definire.

5. IL PERSONALE DEL COMPARTO UNICO E LA FORMAZIONE

a) L'UNIFORMITÀ DELLE REGOLE

La definizione di una disciplina unitaria ed omogenea del pubblico impiego regionale e locale: ciò si rende necessario al fine di rispondere, in maniera ora più che mai attuale, all'esigenza di rendere effettivamente operativo il principio del comparto unico del pubblico impiego, che era stato introdotto proprio al fine di favorire processi di delega di funzioni in maniera osmotica all'interno degli enti del comparto. È di tutta evidenza che per poter fare ciò è necessario che le regole poste a fondamento della gestione del personale degli enti stessi siano uniformi, proprio al fine di consentire la massima flessibilità nell'utilizzo del personale e delle relative professionalità. Ciò non significa, ovviamente, prescindere in assoluto dalle inevitabili diversità che caratterizzano le diverse realtà istituzionali che costituiscono il comparto, ma cercare di cogliere gli elementi di differenziazione come risorsa e non come elemento ostativo al progetto comune a fondamento del comparto.

b) LA MOBILITÀ DI COMPARTO

Va confermato il principio introdotto con la legge regionale 24/2009 del previo esperimento della mobilità di comparto a fronte di nuove esigenze occupazionali. Inevitabile corollario del principio di cui al punto precedente, è rappresentato dall'utilizzo sempre più rigoroso dello strumento del trasferimento del personale tra enti del comparto quale prima e imprescindibile risposta alle esigenze di nuovo personale presso ciascun ente. Tale misura si collega strettamente alla necessità di rispondere alle esigenze di contenimento della spesa pubblica ed in particolare di quella relativa al personale secondo i principi fissati a livello nazionale e qui recepiti in maniera autonoma con specifica normativa regionale, alla luce della competenza primaria in materia. L'istituto della mobilità, infatti, permette un utilizzo delle professionalità presenti negli enti del comparto, garantendo nel contempo un controllo della spesa generale e non solo di singolo ente, in modo da consentire l'adozione di politiche di contenimento e razionalizzazione mirate ed omogenee.

c) LA FORMAZIONE

Va assicurata sia la formazione, sia l'aggiornamento del personale del comparto unico; possono essere idealmente distinte le relative attività tra una formazione "ordinaria", volta alla costante qualificazione e produttività del personale con i contenuti caratterizzanti lo specifico settore di impiego, ed una formazione "strategica", volta ad accompagnare processi di cambiamento istituzionale, che implicano a loro volta interventi coordinati, tesi alla riorganizzazione, allo sviluppo delle competenze e all'innovazione dell'amministrazione pubblica nell'intero territorio regionale.

In tal senso, compito della Regione è quello di assicurare - con le Autonomie locali - la *governance* e il finanziamento della leva della formazione strategica, affinché essa risulti organizzata in modo integrato sia in senso "*orizzontale*", cioè tra gli enti locali, che in senso "*verticale*", cioè tra la Regione e gli enti locali, approdando così ad una *formazione strategica integrata* le cui attività si possono esemplificare in:

- analisi del fabbisogno formativo necessario per accompagnare e sostenere progetti di riforma e innovazione della strategia politica della Giunta regionale;
- progettazione, organizzazione, coordinamento e valutazione degli interventi formativi di accompagnamento;
- formazione di funzionari pubblici per la creazione di una rete di formatori interni al sistema pubblico regionale;
- sviluppo e coordinamento della rete di formatori pubblici, interni ed esterni, al fine di supportare la formazione strategica, nonché la formazione "*ordinaria*" dei dipendenti, che resta gestita autonomamente da parte di ciascun ente, salva la possibilità, soprattutto per gli enti di minori dimensioni, di avvalersi del supporto della Regione, che indirizzerà anche la formazione ordinaria verso processi di aggregazione dei Comuni;
- ricerca, sperimentazione e definizione di metodologie formative appropriate ed efficaci;
- valutazione ed identificazione di casi di eccellenza o buone pratiche da osservare in sperimentazioni guidate (es. *lean experience*) e da diffondere;
- promozione di processi di apprendimento e miglioramento attraverso l'adozione di sistemi di confronto fra enti e le loro performance nella gestione dei servizi;
- ideazione, progettazione, gestione e coordinamento di progetti europei funzionali a sostenere i processi di innovazione, sviluppo e riorganizzazione, innovazione formativa, condivisione e diffusione in altri Paesi europei di buone pratiche/eccellenze regionali;
- sviluppo di reti con le scuole per la PA, nazionali ed europee.

È necessario quindi un cambio di mentalità, indispensabile per accogliere le nuove modalità di lavoro e di conseguenza una nuova organizzazione che ne regoli la gestione. Si rende pertanto necessaria una duplice azione, di stimolo e di supporto, finalizzata a creare le condizioni per i nuovi processi lavorativi e a sostenere tali nuovi processi nelle prime fasi di attuazione, le più difficili perché esposte a reazioni di rigetto. La *governance* della formazione, come sopra intesa, individua pertanto l'obiettivo finale e prevede fasi di attuazione declinate in interventi formativi specifici su scala annuale, soddisfacendo sia la dimensione cd. *orizzontale* che la dimensione cd. *verticale*.

Il modello organizzativo maggiormente efficace si ritiene possa essere quello della costituzione di una Cabina di regia tra Regione e Autonomie locali in grado di predisporre una Convenzione o Accordo di Programma che garantisca, a favore dei dipendenti del Comparto unico, la realizzazione complessiva della *formazione strategica integrata* come sopra descritta, attraverso la predisposizione di piani annuali e pluriennali, da attuare avvalendosi anche delle maggiori competenze presenti nella realtà regionale, individuate e coordinate dalla Cabina di regia.

d) LA FLESSIBILITÀ

Riguardo le forme di utilizzo temporaneo del personale: tra le modalità di utilizzo del personale all'interno del comparto occorre senz'altro valorizzare istituti di flessibilità del lavoro quali convenzioni, distacchi, comandi, anche a tempo parziale, che consentano risparmi di spesa consistenti all'interno del comparto per sopperire ad esigenze eccezionali e temporanee, evitando la stipula di nuovi contratti di lavoro che generino fenomeni ingiustificati di precariato con le ben note conseguenze.

e) IL SISTEMA DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE

La riforma del sistema di valutazione sia del personale dirigente che del personale del comparto: deve riguardare l'Amministrazione nel suo complesso, le unità organizzative e i singoli dipendenti. Questa dimensione del funzionamento dell'Amministrazione, per l'impatto che ha sulla qualità dei servizi e sull'utenza finale, deve essere resa trasparente in ogni aspetto. La non autoreferenzialità del sistema di misurazione e valutazione deve essere conseguita, da parte delle Amministrazioni, adottando metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la prestazione individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi. Occorre ribadire come la prestazione e la misurazione della stessa si collochino in un processo di aziendalizzazione, caratterizzato da alcuni paradigmi gestionali, quali l'orientamento all'utente e ai risultati. La gestione della prestazione deve essere quindi inserita nel ciclo della programmazione e deve entrare in relazione con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio. Nell'ottica del comparto unico, anche la diffusione e concretizzazione delle azioni sulla base dei principi sopra esposti, incentrati su una nuova politica di valorizzazione dei meriti all'interno delle amministrazioni, devono trovare adeguata realizzazione mediante interventi legislativi e contrattuali omogenei. La valutazione infatti è un'attività centrale della gestione del personale, in quanto ai risultati della valutazione si collegano gli incentivi e le possibilità di crescita professionale, e perché, come detto, è strettamente collegata alla programmazione e al controllo di gestione con i quali deve necessariamente formare un ciclo integrato. È di tutta evidenza che se l'intendimento principale è quello

di valorizzare le professionalità presenti all'interno del Comparto unico, ciò può realizzarsi solo ricorrendo ad un sistema uniforme che garantisca modelli di valutazione Comuni.

f) I SEGRETARI COMUNALI

In un momento quale quello odierno, in cui la spesa del personale ed in genere tutte le spese correnti subiscono ingenti limitazioni, la spesa sostenuta dagli enti per la figura del Segretario comunale costituisce spesso un onere rilevante, a fronte di competenze tradizionali che non rispondono più compiutamente alle esigenze operative e gestionali degli enti. Si ritiene pertanto che la Regione possa dotarsi di una propria disciplina della figura del Segretario diversa da quella nazionale e rispondente alle esigenze degli enti locali.

AII. A - PRINCIPALI FUNZIONI PROVINCIALI

FUNZIONI PROVINCIALI	ENTE DESTINATARIO	DECORRENZA
DIFESA DEL SUOLO, TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE - autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane e industriali; - autorizzazioni allo spandimento di fanghi in agricoltura; - bonifica siti contaminati;	Regione / Comuni singoli / Forma associativa	
Iniziative culturali e valorizzazione dei beni culturali di valenza provinciale: - promozione cultura locale; - contributi ad enti pubblici e privati, valorizzazione del sistema museale e bibliotecario;	Forma associativa	
VIABILITÀ E TRASPORTI		
- motorizzazione civile;	Regione	
- strade (manutenzione ordinaria e straordinaria strade provinciali e verde a bordo strada, iniziative in tema di sicurezza stradale, manutenzione e ripristino di strade vicinali);	FVG Strade/ Forma associativa	
- trasporti (contributi per infrastrutture di trasporto, autorizzazioni per l'esercizio di noleggio autobus con conducente, interventi per incentivare l'uso del mezzo pubblico, autorizzazioni per servizi non di linea, contributi per servizi di trasporto pubblico locale in montagna, gestione contributi a soggetti pubblici e privati per l'acquisto di automezzi);	Regione/ Comuni singoli/ Forma associativa	
- progettazione e realizzazione di piste e itinerari ciclabili;	Forma associativa	
Protezione della flora e della fauna, aree naturali protette: - contributi protezione naturalistica; - autorizzazioni raccolta piante spontanee; - Interventi per l'incremento della produzione legnosa; rilevazione alberi monumentali;	Comuni/Forma associativa	

<p>Caccia e pesca nelle acque interne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attività amministrativa e formativa in materia faunistico venatoria, gestione oasi di protezione fauna, contributi in materia venatoria; 	Forma associativa	
<p>Smaltimento dei rifiuti e tutela dagli inquinamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - contributi per la realizzazione di impianti di smaltimento e di recupero rifiuti; - contributi per lo smaltimento amianto da parte degli enti pubblici; - autorizzazioni alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti; - autorizzazioni in materia di emissioni atmosferiche; 	Forma associativa	
<p>Diritto allo studio ed edilizia scolastica, relativamente all'istruzione secondaria di secondo grado:</p> <ul style="list-style-type: none"> - manutenzione ordinaria e straordinaria edifici scolastici; - redazione e gestione dei piani di edilizia scolastica; - manutenzione e gestione edifici scolastici; - piani dimensionamento scolastico - concessioni assegni di studio e contributi acquisto libri di testo; (materia in parte delegata-Regione?) 	Forma associativa/ Comuni	
<p>Politica attiva del lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Centri per l'impiego per servizi di informazione; - consulenza, accoglienza, ricerca di personale; - orientamento e collocamento mirato; - attivazione percorsi formativi; 	Regione/Forma associativa	
<p>Energia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - contributi in materia di risparmio energetico; - supervisione attività controllo impianti termici; - pianificazione energetica; - gestione fondi regionali/nazionali in campo energetico; - istruttoria istanze di autorizzazione per impianti energetici di competenza e su delega dai Comuni; - autorizzazione elettrodotti, depositi e serbatoi GPL; 	Comuni/Forma associativa	
<p>Polizia locale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - compiti attinenti alle attività proprie conferite e delegate, con particolare riferimento al campo faunistico e naturalistico; 	Comuni/Forma associativa/Regione	
<p>Sport, tempo libero e politiche giovanili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - promozione e sostegno economico a manifestazioni ricreative e sportive ai centri di aggregazione giovanile; - costruzione, ampliamento e recupero di impianti sportivi; 	Comuni/Forma associativa	

Turismo: <ul style="list-style-type: none"> - promozione turistica; - coordinamento realizzazione progetti europei; 	Turismo FVG/ Forma associativa	
Cooperazione sociale: <ul style="list-style-type: none"> - interventi contributivi a favore delle cooperative sociali; 	Comuni/Forma associativa	
Agricoltura: <ul style="list-style-type: none"> - contributi (es. prodotti biologici, sviluppo agricoltura, educazione alimentare, operatori agrituristici, fiere e mercati agricolo – zootecnici); - autorizzazioni acquisto prodotti fitosanitari, transito veicoli a motore in zone vincolate; 	Comuni/Forma associativa	

ALL. B - CRONOPROGRAMMA DEGLI ADEMPIMENTI E DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI PER L'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DELLE AUTONOMIE LOCALI

Novembre 2013	Linee guida: approvazione da parte della Giunta regionale
	Legge voto per la modifica dello Statuto: approvazione della proposta del progetto di legge costituzionale da parte della Giunta regionale
	DDLr riforma sistema elettorale delle Province: approvazione preliminare della Giunta regionale
Dicembre 2013	Linee guida: consultazioni con gli <i>stakeholder</i>
	Legge voto per la modifica dello Statuto: approvazione del progetto di modifica dello Statuto e della relazione illustrativa da parte del Consiglio regionale ; approvazione finale (art. 135 Regolamento Consiglio regionale)
	Legge voto per la modifica dello Statuto: presentazione del Disegno di Legge Costituzionale ad una delle Camere
	DDLr riforma sistema elettorale delle Province: sottoposizione al CAL per l'intesa
	DDLr riforma sistema elettorale delle Province: approvazione definitiva della Giunta regionale
	DDLr riforma sistema elettorale delle Province: esame in Commissione consiliare
Gennaio 2014	DDLr riforma sistema elettorale delle Province: riforma approvazione in Consiglio regionale
Gennaio/Aprile 2014	Consultazioni ed elaborazione DDLr riforma sistema Autonomie locali
Maggio 2014	DDLr riforma sistema Autonomie locali: approvazione preliminare da parte della Giunta regionale
	DDLr riforma sistema Autonomie locali: sottoposizione al CAL per l'intesa
	DDLr riforma sistema Autonomie locali: approvazione definitiva della Giunta regionale
Giugno/Luglio 2014	DDLr riforma sistema Autonomie locali: esame in Consiglio regionale (esame nelle Commissioni consiliari)
Settembre 2014	DDLr riforma sistema Autonomie locali: approvazione in Consiglio regionale

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE